



Imposta federale diretta Imposta preventiva

Berna, 21 febbraio 2012
Pur/Ds

Lettera-circolare

Tassi d'interesse 2012 fiscalmente riconosciuti su anticipi o prestiti in franchi svizzeri

La concessione di anticipi o prestiti senza interessi o a un interesse insufficiente a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini è equiparata a una prestazione valutabile in denaro. Ciò vale anche quando una società bonifica degli interessi ad un tasso più elevato della norma su crediti di detentori di diritti di partecipazione o di terzi a loro vicini. Queste prestazioni valutabili in denaro soggiacciono ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera b della Legge federale del 13 ottobre 1965 su l'imposta preventiva (LIP) e dell'articolo 20 capoverso 1 dell'Ordinanza d'esecuzione del 19 dicembre 1966 sulla LIP (OIPPrev) all'imposta preventiva del 35 % e sono da dichiarare spontaneamente con il modulo 102 entro trenta giorni dalla scadenza. L'imposta preventiva dovuta è da versare entro lo stesso termine. Gli stessi criteri valgono anche per l'imposta federale diretta per il calcolo delle prestazioni valutabili in denaro di società di capitali e di società cooperative (cfr. art. 58 cpv. 1 lett. b della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta [LIFD]).

Per valutare se la remunerazione degli anticipi o prestiti erogati in franchi svizzeri a detentori di diritti di partecipazione o a terzi a loro vicini o da detentori di diritti di partecipazione o da terzi a loro vicini, è adeguata, l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), Divisione principale imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo, si basa, dal **1° gennaio 2012**, sui seguenti tassi d'interesse:


Tassi d'interesse

1 Prestiti a azionisti o soci (in franchi svizzeri):	almeno:		
1.1 finanziati tramite fondi propri e se nessun interesse è dovuto su capitale di terzi:		1 ½	%
1.2 finanziati tramite fondi di terzi:	oneri propri +	¼ - ½	% *
	almeno	1 ½	%
* - fino e compreso CHF 10 mio: ½ %			
- superiori a CHF 10 mio: ¼ %			

2 Prestiti degli azionisti o soci (in franchi svizzeri):	al massimo:		
		Costruzione di case d'abitazione e agricoltura	Industria, arti e mestieri
2.1 Crediti immobiliari:			
- sulla prima frazione del prestito corrispondente all'ipoteca di primo rango, vale a dire 2/3 del valore venale dell'immobile		1 ½ %	2 %
- sulla parte rimanente, tenuto conto dei seguenti limiti sul finanziamento di terzi:		2 ¼ % **	2 ¾ % **
• fino ad un massimo del 70 % del valore venale di terreni edificabili, ville, appartamenti in condomino, case di vacanza e immobili aziendali;			
• fino ad un massimo dell'80 % del valore venale degli altri immobili.			
2.2 Crediti d'esercizio:			
- commercio e industria		3 ¾ % **	
- holding e società d'amministrazione di patrimoni		3 ¼ % **	

** Per il calcolo degli interessi ammissibili dal profilo fiscale va pure preso in considerazione l'eventuale capitale proprio occulto esistente. A questo proposito si rinvia alla Circolare n. 6 dell'imposta federale diretta del 6 giugno 1997 concernente il capitale proprio occulto delle società di capitali e delle società cooperative (art. 65 e 75 LIFD), la quale è pure valida anche dal profilo dell'imposta preventiva e delle tasse di bollo.

Divisione Controllo Esterno



Gilbert Purro
Il capo